

Proc. N. 108-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi | Presidente Rel |
| Dott.ssa Vincenzina Andricciola | Giudice |
| Dott. Vincenzo Landolfi | Giudice |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 108-1/2025 R.G., avente ad oggetto:
apertura della liquidazione controllata nei confronti di

CAPOZZI GIANCARLO, (C.F.: CPZGCR61B03H894I), nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 03/02/1961 e residente in Fragneto Monforte (BN) alla Via Umberto I, n. 49;

proposto ad istanza di

MUCCI ANTONELLA, nata a Benevento il 28/08/1973 e residente in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via Bosco Lucarelli n. 94, (C.F.: MCCNNL73M68A783I), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.: BNDPQL75P02A783K), e con lo stesso domiciliato digitalmente all'indirizzo avvpasqualebiondi@puntopec.it;

FATTO E DIRITTO

Mucci Antonella ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata di Capozzi Giancarlo, in forza della sentenza n. 42/2025 emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a differenze retributive, deducendone lo stato di insolvenza;

Tanto premesso in fatto, si osserva che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il resistente la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

Va dato atto, altresì, che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

Trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC;

Risulta ampiamente superato il limite di procedibilità previsto all'art. 268, comma 2 CCII di euro 50.000,00, posto che il credito preteso dalla ricorrente ammonta ad oltre € 133.000,00 (cfr. atti di precetto in atti e successivi interessi), cui si aggiungono i debiti accertati verso l'erario per oltre € 270.000,00 (cfr. informativa della Agenzia delle entrate in atti) e nei confronti dell'Agente della Riscossione per € 36.185,76 (cfr. informativa dell'INPS in atti);



rilevato che, in base alla documentazione in atti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, ed invero il debitore Capozzi Giancarlo, il quale non assume la qualifica di imprenditore e essendo i crediti vantati dalla ricorrente derivanti dal rapporto di lavoro intrattenuto con lo studio medico odontoiatrico in titolarità del Capozzi, è assoggettabile alla procedura de qua, essendo escluso da ogni altra procedura per la definizione dello stato di sovraindebitamento (liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatorie previste dal codice o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);

è altresì dimostrato lo stato di insolvenza nel quale egli versa, ciò deducendosi dal verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario all'esito della ricerca telematica dei beni pignorabili (cfr. verbale dell'Ufficiale Giudiziario in atti), ove risultano due conti correnti intestati al debitore (presso Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio e BPER Banca S.p.A.) privi di attivo, nonché una pluralità di rapporti contrattuali (compravendite e locazioni), nei quali il sig. Capozzi figura quale "dante causa", che risultano essere in gran parte risalenti nel tempo e non rappresentano, quindi, cespiti o crediti attuali, utilmente aggredibili in soddisfazione dell'istante;

inoltre, le procedure esecutive attivate dalla ricorrente, presso le Banche suindicate, hanno avuto tutte esito negativo (cfr. dichiarazioni dei terzi negative in atti), così come il successivo e più esteso atto di pignoramento presso terzi, indirizzato a ben 36 tra i principali Istituti di Credito, società di gestione del risparmio operanti sul territorio nazionale e Poste Italiane S.p.A.;

dalle informative dell'INPS e dell'ADE, richieste d'ufficio, risulta, altresì, una consistente debitoria;

da ultimo, lo stato di insolvenza può dedursi dalla circostanza della mancata costituzione del debitore;

sicché la complessiva esposizione debitoria (debito erariale e debito verso la ricorrente), dimostra l'esistenza di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del liquidatore, individuato nell'elenco dei gestori della crisi;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.
IL TRIBUNALE

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di

CAPOZZI GIANCARLO, (C.F.: CPZGCR61B03H894I), nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 03/02/1961 e residente in Fragneto Monforte (BN) alla Via Umberto I, n. 49;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

nomina liquidatore l'Avv. Gatti Vincenzo che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;



ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario; dispone che il liquidatore:

a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;

b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;

c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;

e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;

f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;

h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;

Si comunichi.

Benevento, 19/12/2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Antonia Iuliano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.



Sent. n. 83/2025 pubbl. il 22/12/2025

Cron. n. : 2754/2025

Rep. n. 110/2025 del 30/12/2025

